

**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

(Approvato con Determina del 14/03/2024)

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui Sogefarm S.r.l. (di seguito indicata anche come la Società) procede all'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria previste dal Codice dei contratti pubblici (di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023) ed alla stipula dei relativi contratti.
2. Tutti gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, come declinato all'art. 49 d.lgs. 36/2023. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. È possibile derogare al principio di rotazione esclusivamente in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto; in tali casi il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. È consentito inoltre derogare a tale principio per contratti di importo inferiore a € 5.000.

Art. 2 – Principi generali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di affidamento descritte nell'art. 1 che hanno un valore economico inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e nelle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in tema di affidamenti.
2. Nell'adozione degli atti concernenti le acquisizioni disciplinate dal presente Regolamento si devono osservare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, rotazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.
3. Sogefarm srl tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle piccole e medie imprese.

Art. 3 – Programmazione

1. Sogefarm S.r.l. adotta un piano di budget triennale dei lavori, servizi e fornitura nonché i relativi aggiornamenti anche annuali ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 36/2023 e dell'allegato I.5 al medesimo D.lgs. 36/2023.
2. Si precisa che la programmazione si applica esclusivamente con riferimento a lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie previste all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) d.lgs. 36/2023.

Art. 4 – Responsabile del Progetto

1. Sogefarm in base al modello di organizzazione interna, nel primo atto di avvio del progetto, preferibilmente in sede di programmazione, per ogni affidamento individua, in conformità alla natura e alla tipologia dei lavori, dei servizi o delle forniture sotto soglia da effettuare, un Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), al quale sono attribuite le funzioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 36/2023.
2. Il R.U.P., oltre ai compiti specificamente previsti dalle disposizioni del Codice nello svolgimento delle proprie attività:
 - cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nella attuazione degli interventi;
 - coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, laddove necessaria, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
 - ove necessario, può essere nominato membro della commissione giudicatrice anche con funzioni di presidente;
 - provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
3. Il nominativo del responsabile del progetto è indicato nella decisione a contrarre e nell'atto introduttivo della procedura.
4. In caso di mancata nomina, assume il ruolo di RUP l'amministratore della struttura che effettua l'acquisizione.

Art. 5 – Forme di acquisizione ed affidamento

Le acquisizioni sottosoglia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate:

- in affidamento diretto anche previa consultazione di più operatori economici nei casi previsti all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) d.lgs. 36/2023;
- in procedura negoziata nei casi previsti dall'art. 50 comma 1 lett. c), d) ed e) d.lgs. 36/2023.

Art. 6 – Calcolo del valore e divieto di frazionamento

1. Il valore economico degli affidamenti viene desunto dall'importo totale pagabile per la prestazione richiesta, al netto dell'IVA, così come stimato sulla base di attività analoghe già effettuate o di informali indagini economiche di mercato o, laddove presenti, dall'analisi di listini o elenchi prezzi.
2. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
3. E' fatto divieto di frazionare artificialmente i lavori, servizi e forniture al fine di ricondurre l'intervento ai limiti di valore del presente Regolamento. Particolare attenzione deve essere applicata nel caso di affidamento ripetuto nel tempo del medesimo servizio
4. L'impresa affidataria resterà sempre obbligata, laddove previsto negli atti iniziali della procedura, ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario (c.d. quinto d'obbligo). In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione e loro verifica

1. Gli operatori economici non devono trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 94 ss. del d.lgs. 36/2023.



2. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti previsti all'art. 100 d.lgs. 36/2023 qualora richiesti.
3. I requisiti e le capacità richiesti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e devono risultare adeguati e, comunque, non eccessivi rispetto alle esigenze della Società, commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità dell'appalto ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi.
4. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento sottosoglia, gli operatori economici devono produrre una dichiarazione contenente le proprie informazioni relativamente ai dati generali e al possesso dei requisiti richiesti dalla Società, attraverso la compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) per importi superiori a € 40.000,00.
5. E' fatta salva la facoltà per la Società di richiedere il DGUE anche per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Altrimenti, il possesso dei requisiti verrà di norma dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
6. Con riferimento alla verifica dei requisiti, la Stazione appaltante adotta ogni anno adeguato regolamento ai sensi dell'art. 52 comma 1 d.lgs. 36/2023 per le verifiche relative a contratti di importo inferiore a € 40.000.
7. Per le verifiche relative a contratti di importo superiore a € 40.000 si procede mediante FVOE.

CAPO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 8 – Decisione a contrarre o atto equivalente

1. La procedura prende avvio con la decisione a contrarre.
2. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre contiene:
 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
 - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare
 - il nominativo del RUP
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
3. Negli affidamenti diretti, la decisione a contrarre può coincidere con il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 9 – Affidamenti in via diretta

1. Con riferimento ai servizi (anche di ingegneria e architettura), forniture e lavori di importo inferiore agli importi previsti all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) Sogefarm S.r.l. è obbligata a procedere mediante **affidamento diretto**, previa preventiva acquisizione di autorizzazione alla spesa in base all'ordinamento interno della Società.
2. L'affidamento diretto, previa adeguata motivazione, può espletarsi attraverso richiesta di preventivo ad una sola ditta da parte del RUP, interpellando direttamente l'operatore economico per l'acquisizione, a prezzo di mercato, di quanto necessario per il perseguimento dei fini della Società e procedendo all'emissione di apposito ordine o contratto.
3. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà, per il RUP, di consultare più operatori economici, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi. In tal caso l'onere

motivazionale relativo all'economicità è da intendersi soddisfatto dalla comparazione di due o più preventivi.

4. L'affidamento diretto deve rispettare, in ogni caso, i principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento.
5. Il contenuto della determina a contrarre o atto equivalente, può essere semplificato nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura.

Art. 10 – Procedure negoziate

1. In applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 50 comma 1 lett. c) ed e), del d. lgs. 36/2023, per gli acquisti di forniture e servizi (anche di ingegneria e architettura) e per gli affidamenti di lavori di importo rientrante nelle soglie previste la Società ha l'obbligo di procedere mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, forniture e lavori da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del progetto, procedere all'affidamento attraverso una procedura negoziata con un numero maggiore di soggetti invitati, sempre da individuare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
3. Le imprese saranno simultaneamente invitate a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma inviata tramite gestionale telematico; le lettere d'invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.
4. Nei casi in cui sia necessario, per le caratteristiche delle prestazioni o dei prodotti, è predisposto un capitolato tecnico da allegare alla documentazione di gara.
5. La determina di affidamento deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - la specifica attestazione del rispetto delle condizioni di applicabilità e delle norme richiamate nel presente regolamento, nonché eventualmente la puntuale motivazione di eventuali deroghe;
 - le condizioni di esecuzione del lavoro/fornitura o servizio, il relativo prezzo, le modalità di pagamento, l'indicazione di eventuale documentazione da presentare, l'indicazione dell'importo delle penali in caso di inadempienza, la previsione in ordine alla facoltà di Sogefarm, in caso di inadempienza, di provvedere anche direttamente alla esecuzione di tutto o in parte il lavoro/fornitura o servizio a spese del soggetto affidatario (salvo comunque l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e salvo il potere di risoluzione del contratto), l'obbligo per l'operatore economico di uniformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - l'attestazione da parte del RUP che il prezzo di affidamento è ritenuto congruo.

Art. 11 – Affidamento di lavori ex art. 50 comma 1 lett. d) d.lgs 36/2023

1. In applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 50 comma 1 lett. d), del d. lgs. 36/2023, per gli affidamenti di lavori di importo rientrante nelle soglie previste la Società ha l'obbligo di procedere mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei lavori da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del progetto, procedere all'affidamento attraverso una procedura negoziata con un numero maggiore di



soggetti invitati, sempre da individuare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

3. Le imprese saranno simultaneamente invitate a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma inviata tramite gestionale telematico; le lettere d'invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.
4. Nei casi in cui sia necessario, per le caratteristiche delle prestazioni o dei prodotti, è predisposto un capitolato tecnico da allegare alla documentazione di gara.
5. La determina di affidamento deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - la specifica attestazione del rispetto delle condizioni di applicabilità e delle norme richiamate nel presente regolamento, nonché eventualmente la puntuale motivazione di eventuali deroghe;
 - le condizioni di esecuzione del lavoro/fornitura o servizio, il relativo prezzo, le modalità di pagamento, l'indicazione di eventuale documentazione da presentare, l'indicazione dell'importo delle penali in caso di inadempienza, la previsione in ordine alla facoltà di Sogefarm, in caso di inadempienza, di provvedere anche direttamente alla esecuzione di tutto o in parte il lavoro/fornitura o servizio a spese del soggetto affidatario (salvo comunque l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e salvo il potere di risoluzione del contratto), l'obbligo per l'operatore economico di uniformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - l'attestazione che sui prezzi di affidamento è stato formulato giudizio di congruità da parte del RUP.
6. Per tali procedure, sarà possibile procedere anche mediante procedura aperta.

CAPO III – MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE

Art. 12 – Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale indagine è preordinata allo svolgimento delle procedure negoziate.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
4. La Società, a tal fine, pubblica un avviso sul profilo di committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" e nel proprio gestionale telematico, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura e la loro modalità di selezione, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione.
6. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, Sogefarm seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla

rilevanza del contratto e, comunque, nel rispetto del numero minimo previsto dalla normativa vigente, sulla base dei criteri, che di volta in volta, in base alla tipologia e alla complessità dell'affidamento saranno definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente.

7. La Società può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore o uguale al minimo previsto dall'art. 50 del Codice.
8. Sogefarm invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta tramite proprio gestionale telematico ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite pec.

CAPO IV – ACQUISTO E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 13 – Acquisto e alienazione di beni immobili, terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o di diritti su tali beni

1. Sogefarm srl può acquistare sul mercato immobiliare gli immobili necessari alle finalità aziendali, purché l'acquisto sia effettuato nel rispetto delle disposizioni dello Statuto. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, a cura del venditore prima della stipula del contratto.
2. Il prezzo del bene da acquistare deve essere valutato nella sua congruità da un tecnico incaricato dalla Società.
3. Possono essere alienati gli immobili facenti parte del patrimonio di Sogefarm srl, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.
4. Il prezzo di stima del bene da alienare è stabilito da un tecnico incaricato dalla Società ed approvato dagli organi di essa.

CAPO V - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Art. 14 – Forma del contratto

1. I contratti sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 36/2023.
2. In caso di affidamento diretto, il contratto può essere sostituito dalla corrispondenza secondo l'uso commerciale intercorsa tra Sogefarm e l'operatore economico aggiudicatario, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I contratti, in qualsiasi forma adottati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i., devono riportare:

- L'impegno dell'affidatario a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale Sogefarm deve effettuare i pagamenti;
- L'assunzione da parte dell'affidatario di tutti gli obblighi di cui alla sopracitata legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta, nonché la previsione di risoluzione nel caso in cui le transazioni effettuate vengano svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- L'assunzione da parte dell'affidatario di prevedere tali obblighi nei confronti di subappaltatori e dei subcontraenti facenti parte della filiera delle imprese;
- L'impegno dell'affidatario di inserire in fattura il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico Progetto (CUP), relativo all'appalto aggiudicatosi.

Art. 16 – Verifica della prestazione

1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi e verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto.
2. Per i contratti disciplinati dal presente regolamento il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del progetto per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Eccezioni al regolamento

Sono esclusi dal presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di Sogefarm srl di garantire trasparenza, economicità, efficacia e tempestività delle relative procedure:

- a. gli acquisti di beni destinati alla rivendita presso le sedi farmaceutiche (farmaci, parafarmaci e altri prodotti destinati alla rivendita in farmacia);
- b. gli incarichi a professionisti esterni

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul profilo di Sogefarm nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Art. 19 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il D. Lgs.36/2023 e la normativa vigente di settore.
2. Successive modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.

Art. 20 - Norme di comportamento

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto da Sogefarm obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito www.sogefarm.it) e, per quanto compatibili, nel DPR 62/2011.